

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI APS

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro novembre alle ore ventuno e quindici in seconda convocazione, presso la "Sala Lettura" in Querceta (LU), Via Don Minzoni si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento iscrizione Enti Terzo Settore;**
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21:15 e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Donnini Rita.

Il Presidente constatata la presenza, in proprio, distintamente annotati dei seguenti associati:

Bacci Claudio

Bacci Claudio

Bresciani Giulio

Bresciani Giulio

Cocci Flavio

Cocci Flavio

Donnini Mariuccia

Donnini Mariuccia

Donnini Rita

Donnini Rita

Ercolini Nicola

Ercolini Nicola

Faraboschi Stefano

Faraboschi Stefano

Forli Fabrizio

Forli Fabrizio

Galeotti Giacomo

Galeotti Giacomo

Lazzerini Giuseppe

Lazzerini Giuseppe

Luisi Elena

Luisi Elena

Marcuccetti Lorenzo

Marcuccetti Lorenzo

Pellegrini Marco

Pellegrini Marco

Tesconi Renzo

Tesconi Renzo

Frediani Alessio

Frediani Alessio

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno; prosegue la seduta leggendo ai Soci presenti lo Statuto Sociale modificato.

Il Presidente apre la discussione e, dopo dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto Sociale per alzata di mano.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di legge, tutti i Soci presenti.

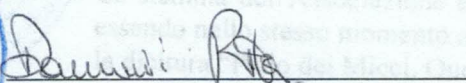
Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti, come "allegato A", della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente, di provvedere alla registrazione della presente deliberazione, con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D. Lgs. n°117 / 2017 e successive modifiche.

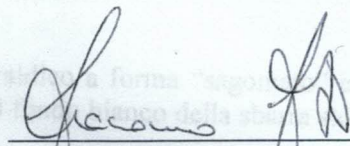
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



DONNINI Rita



GALEOTTI Giacomo

Per copia conforme e
AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il

Al n.

2236

serie

3

15/12/22



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



STATUTO

"GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI APS" Querceta in Versilia – LUCCA

Art. 1) Denominazione

È corrente, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana l'associazione denominata "GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI APS", da ora in avanti denominata "Associazione", in osservanza del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito CTS) e successive modifiche.

L'Associazione è a sua volta affiliata alla F.I.S.B. (Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giochi e Sports della Bandiera).

Art. 2) Sede

La sede dell'associazione è fissata nel Comune di Seravezza in Provincia di Lucca.

Presso la sede vengono custoditi i libri sociali dell'Associazione.

Art. 3) Stemma e colori sociali

Lo stemma dell'Associazione è rappresentato da uno scudo araldico a forma "sagomato" che, essendo nello stesso momento a "partito" e a "sbarra", porta sul fondo bianco della sbarra stessa la dicitura "Palio dei Micci, Querceta in Versilia".

Come colori fondamentali nelle due parti della divisione a "partito", guardandolo: a destra bianco con disegnato lo stemma dei Toparchi dell'antica rocca di Corvaia da cui traggono origine le vicende storiche della Versilia e quindi del gruppo stesso; ed a sinistra bordeaux, con il risvolto triangolare a "guidone". Colori di rifinitura sono il nero e l'arancione. Nella parte centrale lo scudo araldico è sovrastato da un elmo a "celata" chiusa con "cimiero" sulla cui punta svolazzano "fiamme bicolore" a rappresentare i colori delle contrade del Palio dei Micci.

Art. 4) Emblema Nazionale

il gruppo è autorizzato, per l'espletamento della propria attività ad usare l'emblema nazionale della F.I.S.B.

Art. 5) Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha lo scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali (ex art 5, comma 1, lett. i del CTS);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2014, e successive modificazioni (ex art 5, comma 1, lett. f del CTS);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, e religioso (ex art 5, comma 1, lett. t del CTS);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex art 5, comma 1, lett. d del CTS);
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ex art 5, comma 1, lett. t del CTS).

In particolare l'Associazione si interessa di:

- promuovere lo sviluppo delle relazioni, scambi con altri gruppi in occasioni di manifestazioni storico folcloristiche, collaborando altresì con organizzazioni culturali e folcloristiche ad ogni iniziativa nel campo della cultura, ispirandosi al concetto del miglioramento psico-fisico dell'individuo e della società ed al concetto di tolleranza tra gli uomini;
- promuovere la divulgazione dell'antica arte e giuoco della bandiera, coinvolgendo gli enti territoriali e nazionali ed ogni organo di diffusione;
- promuovere le manifestazioni del Palio dei Micci e il Trofeo Storico Versiliese di cui è anche organizzatrice;
- partecipare alle manifestazioni, nazionali e locali, legate all'arte del giuoco della bandiera.

Base fondamentale dell'attività associativa è quindi il volontariato, che dovrà tenere presente costantemente che, l'Associazione vive anche di denaro pubblico e che, quindi, svolge un servizio sociale.

L'associazione non dispone di limitazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, anche di natura commerciale, secondo criteri e limiti definite con il Decreto Ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) Soci

il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito da legge.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non aventi appunto scopo di lucro o economico e che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, presso la sede dell'Associazione, sottoscrivendo un'apposita tessera associativa e compilando la domanda di associazione, da presentare al Consiglio Direttivo, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di richiesta di tessera da parte di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente che controfirma la tessera rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde vero la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I minorenni possono votare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni e su approvazione del Consiglio Stesso.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci oltreché ordinari possono essere anche sostenitori e sono sia persone fisiche, Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, mediante il versamento di contributi economici, oltre alla quota associativa, o la loro attività, promuovono e stimolano le iniziative dell'associazione.

I soci sono anche volontari quando svolgono la loro attività dilettantistica di sbandieratore, musicisti e/o figurante o di dirigente tecnico, organizzativo, amministrativo.

Art. 7) Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea per deliberare su tutto ciò che l'assemblea porrà all'ordine del giorno tra cui l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo (nel caso di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti).

Il diritto di voto non può essere in nessun caso escluso e neppure il diritto di elettorato passivo per i soci maggiorenni.

Il socio in regola col pagamento della quota di iscrizione e di quella associativa, gode dei seguenti diritti:

- partecipare alle attività dell'associazione in relazione alle esigenze dello stesso;
- partecipare alle assemblee;
- usufruire dei servizi che l'Associazione offre.

Il socio ha il dovere di:

- osservare lo Statuto e le norme di attuazione da esso derivanti;
- assumere un comportamento consono alle regole del buon vivere;
- non contrastare le attività svolte dall'Associazione;
- risarcire i danni cagionati ai beni dell'associazione per sua responsabilità comunicare, entro 30 (trenta) giorni eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza;
- rispettare i termini di scadenza per il pagamento della quota sociale;
- serbare il massimo rispetto per le cose di proprietà dell'Associazione;
- non strumentalizzare a fini personali le attività associative che devono sempre essere a carattere culturale, apolitico e apartitico;
- non ledere l'immagine dell'Associazione;
- non danneggiare economicamente l'attività dell'Associazione;

Art. 14) Assemblea dei Soci

- prestare la propria attività, all'interno dell'Associazione, a titolo esclusivamente gratuito;
- collaborare ad ogni attività sociale, comprese quelle di allestimento delle manifestazioni per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e/o alle quali la stessa aderisce;

Art. 8) Quote sociali

la quota sociale deve essere pagata entro i termini e secondo le procedure stabilite dal Consiglio e la stessa potrà comprendere le spese di copertura assicurativa.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dall'Assemblea dei soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita e/o rimborsata.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota annuale associativa, per causa di morte o estinzione dell'Ente.

Art. 10) Dimissioni ed esclusione dei soci.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo (o presso la sede dell'Associazione), con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci.

In ogni caso il socio che intendesse dimettersi deve darne notizia almeno tre mesi prima della presentazione della domanda e, in caso di attività già programmate alle quali avessero confermato la partecipazione, rendersi disponibile per un periodo di almeno un mese dalla data delle effettive dimissioni.

Art. 11) Esclusione dei soci

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio che:

- non rispetti in modo grave lo statuto, i regolamenti interni e le altre deliberazioni degli organi sociali;
- che, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente in modo grave l'Associazione e/o fomenti dissidi e/o disordine fra i soci.

Art. 12) Provvedimenti disciplinari ed esclusione dei soci

I provvedimenti disciplinari sono il richiamo, la sospensione, l'esclusione.

Il richiamo e la sospensione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e il socio può far ricorso al collegio dei probiviri nel termine di 15 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato.

L'esclusione, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dal ricevimento motivato di esclusione il socio può far ricorso alla assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

Nel corso dell'Assemblea che decide sulla esclusione, il socio interessato deve essere convocato e si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati al socio interessato a mezzo di raccomandata A.R. Entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione oppure con pec.

Art. 13) Organi sociali

sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e il collegio dei Probiviri.

Art. 14) Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati e ognuno di essi ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega ad associato, il voto è palese, salvo per gli argomenti di cui almeno $\frac{1}{4}$ dei presenti richieda voto segreto.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è convocata dal Presidente, con preavviso esposto nei locali della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e con comunicazione ai soci tramite lettera o e-mail all'indirizzo indicato all'atto della iscrizione o rinnovo della adesione. Tale preavviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ed inoltre, ogni volta che ne venga fatta richiesta motivata da parte di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci o su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costituito e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Altresì l'assemblea fissa le direttive generali dell'attività dell'Associazione;

Per la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci; mentre la seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le sedute dell'assemblea sono dirette dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

L'approvazione del bilancio e del rendiconto deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 18. Viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed i suoi membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo occorre, la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione di Presidente o su richiesta di due dei suoi componenti. In questo caso, il Presidente convoca la riunione entro 5 giorni dalla conoscenza della richiesta, che comunque perverrà per iscritto e motivata. Il Presidente, quando lo riterrà opportuno e/o per urgenti motivi, convoca la riunione utilizzando ogni idoneo mezzo di comunicazione.

I compiti del Consiglio Direttivo sono indicati in modo esemplificativo e non esaustivo nella seguente declaratoria:

- redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
 - depositare, presso i locali dell'Associazione, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, entro i 15 giorni precedenti la riunione di Assemblea, per poter essere consultati da ogni associato;
 - nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario, il Tesoriere e tutti i responsabili e membri delle varie commissioni dell'Associazione;
 - ammettere nuovi soci ed esaminare le cause di esclusione dei soci;
 - fissare i criteri per la regolamentazione delle attività sociali;
 - provvedere all'esecuzione delle direttive fissate per l'assemblea;
 - attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
 - emettere i regolamenti di attuazione, sempre compatibili con le norme statutarie al fine di integrarle ed ampliarle ma non modificarle nella loro sostanza;
 - adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal seguente statuto;
 - proporre programmi, anche pluriennali dell'attività dell'Associazione;
 - proporre l'importo delle quote sociali;
 - designare, in occasione di incontri intersociali i rappresentanti dell'associazione; autorizzare singoli soci che intendono partecipare a manifestazioni diverse in rappresentanza dell'Associazione;
 - fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
 - nominare il Presidente Onorario, i soci onorari e dare la nomina di "Sbandieratore d'Onore" a tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo ed all'affermazione del Gruppo.
- Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16) Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- è il legale rappresentante della stessa e si intende investito di tutti i poteri necessari per il raggiungimento dei fini statutari. In sua assenza lo sostituiscono il Vice Presidente o il consigliere più anziano se anche il vicepresidente non possa essere presente;
- viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti con voto palese, dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- ha la facoltà di affidare eventuali incarichi direttivi e tecnici anche a persone estranee all'Associazione purché non conferiti a consiglieri;
- coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività;
- presiede l'assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

Art. 17) Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, fra i consiglieri eletti, con voto palese. Risulta designato alla suddetta carica il membro del Consiglio Direttivo che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 18) Il Segretario

Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra gli associati, è colui che:

- ha in consegna l'archivio, i verbali del Consigli, dell'Assemblea, dell'organo di controllo e dei Probiviri;
- redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio;
- ha in consegna tutti gli stampati;
- cura che i bilanci da sottoporsi all'Assemblea siano depositati almeno 15 giorni prima della data di convocazione;
- provvede alle operazioni di tesseramento sia del Gruppo sia di altre Associazioni a cui il Gruppo è associato;
- è tenuto ad espletare con diligenza le mansioni che gli vengono affidate dal Presidente;
- in caso di assenza o impedimento è sostituito da un Vice-Segretario.

Art. 19) Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra gli associati, è colui che ha il compito di:

- Custodire, sotto la sua responsabilità, il denaro e ogni altro valore dell'Associazione;
- Pagare i mandati vistati dal Presidente;
- curare il patrimonio dell'Associazione;

Art. 20) Organo di controllo e Revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. È formato da 3 componenti, scelti anche tra persone estranee all'Associazione, su indicazione del Presidente. Esso è destinato ad arbitrare ed a risolvere, le controversie sorte in seno all'Associazione per l'interpretazione o applicazione dello Statuto sociale. Esso agirà su richiesta scritta, indirizzata ad uno dei suoi componenti, da qualsiasi socio. Stabilirà la procedura da seguire, caso per caso, delibererà secondo il parere concorde di almeno due dei suoi componenti.

Art. 22) Elezioni del Consiglio Direttivo

la Commissione elettorale, nominata per lo scopo dall'Assemblea, redige la lista dei soci che intendono candidarsi al Consiglio Direttivo e agli altri (eventuali) organi previsti dalla legge.

Tale lista dovrà comprendere i Consiglieri uscenti che confermino la volontà di partecipare e degli altri Soci richiedenti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La Commissione elettorale fissa le date per le votazioni del Consiglio direttivo che dovranno svolgersi nel minimo di un giorno e massimo tre giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Sono eletti a far parte del Consiglio Direttivo i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Se qualcuno degli eletti rinuncia alla carica subentra al suo posto il primo dei non eletti.

A parità di voti ha la precedenza il Socio più anziano di età.

Art. 23) Dimissioni

In caso di dimissione del Consiglio Direttivo, tutti gli organi da questo nominati risultano automaticamente decaduti. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo assume la direzione dell'Associazione il Presidente, e in mancanza il consigliere più anziano, che, avvalendosi della collaborazione degli iscritti, indice nuove elezioni entro trenta giorni.

L'appartenente all'Associazione, che dichiara di dimettersi deve far pervenire le proprie dimissioni, per iscritto, al Consiglio Direttivo.

Art. 24) Risorse economiche – Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali da:

- a) quote e contributi associativi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi da attività di raccolta fondi, nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25) Anno sociale e Rendiconto di Gestione

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto di gestione da presentare all'Assemblea degli associati corredato dalla relazione scritta del o dei Revisori dei Conti se nominati.

Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ai sensi dell'art 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Art. 26) Pubblicità e trasparenza

Oltre alla regola della tenuta dei Libri sociali, come previsto da legge (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Revisore dei Conti, soci, Volontari), deve essere assicurata sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Il socio che desidera consultare gli anzidetti libri, può farne domanda scritta al Segretario, che li renderà disponibili entro 30gg presso la sede dell'Associazione.

Art. 27) Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie.

I volontari, soci o meno, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 28) Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza di tutti gli iscritti almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 29) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 30) Riconoscimento Federazioni

L'Associazione si impegna a rispettare lo Statuto della FISB se compatibile con le norme del Codice del terzo settore. Il presente Statuto e le sue modifiche sono conservati al repertorio FISB. Con l'acquisizione ai propri atti la FISB affilia di diritto l'Associazione nella propria organizzazione.

Art. 31) Foro competente

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Tribunale di Lucca.

Art. 32) Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.